



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASARANO POLO 3 “Galileo Galilei”

Piazza San Domenico - 73042 - CASARANO (LE)

Telefono 0833/332031 - e-mail LEIC861002@istruzione.it – PEC: leic861002@pec.istruzione.it

www.polo3casarano.edu.it C.F. 90018430752 – Cod. MIUR: LEIC861002

I.C. Statale Casarano Polo 3
Prot. 0005694 del 28/11/2020
01-01 (Uscita)

Casarano, (fa fede la data del protocollo)

Ai Sigg. Genitori

Ai Sigg. Docenti di ogni Ordine e grado

Al Referente COVID

Ai Referenti e Vice Referenti COVID

Ai Docenti Responsabili di Plesso

Ai Coordinatori Di Classe

Al D.S.G.A.

Al Personale ATA

All’Albo

Al Sito web

Oggetto: Trasmissione Deliberazione del Presidente della Giunta Regionale: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole nei servizi educativi dell’infanzia nelle università della Regione Puglia”.

Si trasmette alle SS.VV. il contenuto della Deliberazione, Codice CIFRA: **SSS / DEL / 2020 /00037**, del Presidente della Giunta Regionale: “*Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole nei servizi educativi dell’infanzia nelle università della Regione Puglia*”, che si riporta di seguito:

“... **DELIBERA**

1. di approvare il documento “Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole e nelle università della regione Puglia” (versione novembre 2020), allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di rimandare a specifica iniziativa legislativa, su proposta della Giunta Regionale, la modifica del quadro normativo in materia di obblighi di certificazione medica per assenza scolastica al fine di semplificarne la gestione (decertificazione);
3. nelle more che possa essere intrapresa tale iniziativa legislativa, di dover avvalorare che, ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale nonché di coerenza con il quadro emergenziale normativo attuale e delle circolari ministeriali emanate a tal riguardo, l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all’articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 si debba applicare per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
4. di dover rimandare a successivi provvedimenti, anche di natura dirigenziale, la definizione del quadro degli strumenti informativi da utilizzarsi per la gestione di casi e focolai in ambito scolastico, in coerenza con l’assetto delle piattaforme regionali deputate alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
5. di sottoporre il presente provvedimento all’esame e ratifica della prima seduta di Giunta utile, all’esito della nomina dei suoi componenti.”

Si invitano, pertanto, le SS.VV., con particolare riferimento ai Referenti COVID, **ad attenersi, con la massima scrupolosità a quanto in esso contenuto**, al documento “Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole nei servizi educativi dell’infanzia nelle università della Regione Puglia”, allegato alla presente.

Nella fattispecie si trascrivono i punti 10 e 11 e gli allegati 1 e 2, per focalizzare maggiormente l’attenzione sulla gestione dei casi e sulle modalità di giustificazione delle assenze da parte delle Famiglie.

10. Gestione positività al test SARS-COV-2

Come previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot. 0030847 del 24/09/2020, si deve assicurare all'attenzione gestione dei casi confermati come qui di seguito specificato.

10.1. Alunno con sintomatologia a scuola

Ad integrazione di quanto previsto dal DPCM 03.11.2020 ed al fine di garantire immediatezza nella risposta da parte delle autorità sanitarie preposte, si dovrà procedere come qui di seguito indicato:

a) in caso di temperatura corporea al di sopra di 37,5°C il soggetto **non dovrà fare ingresso a scuola** e si dovrà osservare l'evoluzione dei sintomi contattando il medico/pediatra;

b) in caso di insorgenza di sintomatologia nell'ambito scolastico o universitario **per un periodo superiore alle 48 h, la contemporaneità di almeno due dei seguenti sintomi:**

- Febbre > 37,5°C
- Vomito e/o diarrea importanti (non un singolo episodio)
- Sintomi respiratori acuti (tosse e rinite intense e persistenti, non sporadiche)
- Cefalea intensa

il "Referente scolastico COVID-19" o in sua assenza il dirigente dell'istituto scolastico, del servizio educativo preposto deve procedere come qui di seguito indicato:

a) l'operatore scolastico segnala l'alunno al "Referente scolastico COVID-19";

b) il "Referente scolastico COVID-19" avverte i genitori o il tutore;

c) l'alunno, indossando la mascherina chirurgica, attende in area separata, assistito da operatore scolastico dotato di mascherina chirurgica e posto a distanza di sicurezza;

d) le superfici della stanza o area di isolamento devono essere pulite e disinfettate dopo che l'alunno sintomatico (prelevato dai genitori o dal tutore) è tornato a casa;

e) la scuola o il servizio educativo dell'infanzia o l'ateneo (Referente/Dirigente), contestualmente alla famiglia, avverte anche il "Referente ASL COVID-19";

f) il "Referente ASL COVID-19" avverte il MMG/PLS;

g) il responsabile della gestione dell'alunno sintomatico, fino all'arrivo dei genitori o del tutore dovrà sempre indossare una mascherina chirurgica, evitando il contatto e mantenendo le distanze.

h) nei casi in cui si trattasse minori di età 0-6 anni o di un alunno con difficoltà comportamentali o con particolari fragilità - che possano aumentare il rischio di contagio - l'adulto incaricato di sorvegliarlo fino all'arrivo del familiare potrà fare uso di dispositivi addizionali come guanti e protezione per occhi e mucose;

i) il MMG/PLS o l'USCA distrettuale provvede a eseguire triage e accertare la compatibilità della sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della sintomatologica, provvede all'esecuzione del test diagnostico SARS-CoV-2 (antigenico o molecolare); l'esecuzione del test antigenico rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di salute e/o sociali e/o di fragilità presso l'ambulatorio del MMG/PLS oppure presso il domicilio del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive through);

j) in caso di "caso confermato", il "Referente ASL COVID-19" può disporre l'esecuzione del test antigenico rapido nella classe e/o nella scuola/università ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l'esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico / caso confermato presso il drive through appositamente individuato. In alternativa, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020, può applicare ai contatti stretti asintomatici un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso accertato. Qualora nella medesima scuola fossero rinvenuti altri casi confermati di COVID-19, il "Referente ASL COVID-19" trasmetterà opportuna segnalazione al "Referente scolastico COVID-19", prescrivendo la chiusura del plesso per i 14 gg successivi all'ultimo giorno di frequenza dei casi confermati;

k) l'operatore che prende in carico il soggetto deve assicurare la registrazione dei dati nel sistema informativo regionale, secondo le specifiche istruzioni operative.

In caso di un alunno maggiorenne non sarà necessario contattare i genitori.

Si chiarisce altresì, che, nelle more del completamento delle fasi di somministrazione del tampone, gli alunni della classe nella quale era presente il caso sintomatico, continueranno a frequentare l'istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso.

10.2. Alunno con sintomatologia a casa

Ad integrazione di quanto previsto dal DPCM 03.11.2020 ed al fine di garantire immediatezza nella risposta da parte delle autorità sanitarie preposte, si dovrà procedere come qui di seguito indicato:

*a) in caso di temperatura corporea al di sopra di 37,5°C il soggetto **non dovrà andare a scuola** e si dovrà osservare l'evoluzione dei sintomi contattando il medico/pediatra;*

*b) in caso di insorgenza di sintomatologia a casa **per un periodo superiore alle 48 h, la contemporaneità di almeno due dei seguenti sintomi:***

- Febbre > 37,5°C*
- Vomito e/o diarrea importanti (non un singolo episodio)*
- Sintomi respiratori acuti (tosse e rinite intense e persistenti, non sporadiche)*
- Cefalea intensa*

si deve procedere come di seguito indicato:

a) l'alunno resta a casa;

b) i genitori o il tutore o lo stesso alunno se maggiorenne, devono informare immediatamente il PLS/MMG;

c) i genitori o il tutore o lo stesso alunno se maggiorenne, devono comunicare e al "Referente scolastico COVID-19" o al Dirigente della scuola/servizio educativo/Ateneo l'assenza per motivi di salute;

d) il MMG/PLS o l'USCA distrettuale provvede a eseguire triage e accertare la compatibilità della sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della sintomatologica, provvede all'esecuzione del test diagnostico SARS-CoV-2 (antigenico o molecolare); l'esecuzione del test antigenico rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di salute e/o sociali e/o di fragilità presso l'ambulatorio del MMG/PLS oppure presso il domicilio del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive through);

e) in caso di esecuzione diretta del test antigenico rapido, il PLS/MMG o l'USCA o l'operatore sanitario del DdP deve:

- far attendere l'alunno nel luogo di esecuzione fino all'esito del test antigenico;*
- in caso di esito negativo, comunica verbalmente l'esito del test e indica le modalità per il recupero della documentazione di esito mediante Portale regionale della Salute;*
- in caso di esito positivo, ove possibile e ove previsto, effettua contestualmente il test molecolare, provvede al conferimento del tampone molecolare al laboratorio autorizzato e dispone l'isolamento fiduciario a carico del soggetto e la quarantena in caso di presenza di contatti stretti;*

f) in caso di "caso confermato", il "Referente ASL COVID-19" può disporre l'esecuzione del test antigenico rapido nella classe e/o nella scuola/università ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l'esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico / caso confermato presso il drive through appositamente individuato;

g) l'operatore che prende in carico il soggetto deve assicurare la registrazione dei dati nel sistema informativo regionale, secondo le specifiche istruzioni operative.

Anche con riferimento alla situazione di cui al presente punto, si precisa che, nelle more dell'esito del tampone, gli alunni della classe frequentata dall'alunno sintomatico, continueranno a frequentare l'istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso.

10.3. Operatore scolastico/universitario con sintomatologia a scuola

Ad integrazione e modifica di quanto previsto dal DPCM 03.11.2020 ed al fine di garantire immediatezza nella risposta da parte delle autorità sanitarie preposte, in caso di insorgenza di sintomatologia nell'ambito scolastico o universitario, il "Referente scolastico COVID-19" o in sua assenza il dirigente dell'istituto scolastico, del servizio educativo preposto deve procedere come qui di seguito indicato:

a) l'operatore scolastico segnala l'insorgenza della sintomatologia al "Referente scolastico COVID-19" o al Dirigente;

b) l'operatore scolastico deve indossare sempre la mascherina chirurgica e deve immediatamente tornare alla propria residenza/domicilio informando immediatamente il proprio MMG;

c) il "Referente scolastico COVID-19" avverte il "Referente ASL COVID-19";

d) il "Referente ASL COVID-19" coinvolge il MMG o l'USCA o provvede mediante gli operatori del DdP a eseguire triage telefonico e l'accertamento della compatibilità della sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della sintomatologica, il "Referente scolastico COVID-

19” dispone l’esecuzione del test diagnostico SARS-CoV-2 (antigenico o molecolare) da parte del MMG o dell’USCA o degli operatori del DdP; l’esecuzione del test antigenico rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di salute e/o sociali e/o di fragilità presso l’ambulatorio del MMG/PLS oppure presso il domicilio del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive through);

e) in caso di “caso confermato”, il “Referente ASL COVID-19” può disporre l’esecuzione del test antigenico rapido nella classe e/o nella scuola/università ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l’esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico / caso confermato presso il drive through appositamente individuato; In alternativa, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020, può applicare ai contatti stretti asintomatici un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso accertato. Qualora nella medesima scuola fossero rinvenuti altri casi confermati di COVID-19, il “Referente ASL COVID-19” trasmetterà opportuna segnalazione al “Referente scolastico COVID-19”, prescrivendo la chiusura del plesso per i 14 gg successivi all’ultimo giorno di frequenza dei casi confermati;

f) in caso di esecuzione diretta del test antigenico rapido, il MMG o l’USCA o l’operatore sanitario del DdP deve:

- far attendere l’operatore nel luogo di esecuzione fino all’esito del test antigenico;

- in caso di esito negativo, comunica verbalmente l’esito del test e indica le modalità per il recupero della documentazione di esito mediante Portale regionale della Salute;

- in caso di esito positivo, ove possibile e ove previsto, effettua contestualmente il test molecolare, provvede al conferimento del tampone molecolare al laboratorio autorizzato e dispone l’isolamento fiduciario a carico del soggetto e la quarantena in caso di presenza di contatti stretti;

g) l’operatore che prende in carico il soggetto deve assicurare la registrazione dei dati nel sistema informativo regionale, secondo le specifiche istruzioni operative.

Si chiarisce altresì, che, nelle more del completamento delle fasi di somministrazione del tampone, gli alunni della classe nella quale era presente il caso sintomatico, continueranno a frequentare l’istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso.

10.4. Operatore scolastico/universitario con sintomatologia a casa

Ad integrazione e modifica di quanto previsto dal DPCM 03.11.2020 ed al fine di garantire immediatezza nella risposta da parte delle autorità sanitarie preposte, in caso di insorgenza di sintomatologia a casa si deve procedere come qui di seguito indicato:

a) l’operatore resta a casa e deve osservare le misure di protezione ed indossare sempre la mascherina chirurgica;

b) l’operatore deve informare immediatamente il MMG;

c) l’operatore deve comunicare e al “Referente scolastico COVID-19” o al Dirigente della scuola/servizio educativo/Ateneo l’assenza per motivi di salute;

d) il MMG o l’USCA distrettuale provvede a eseguire triage e accertare la compatibilità della sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della sintomatologica, provvede all’esecuzione del test diagnostico SARS-CoV-2 (antigenico o molecolare); l’esecuzione del test antigenico rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di salute e/o sociali e/o di fragilità presso l’ambulatorio del MMG/PLS oppure presso il domicilio del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive through);

l) in caso di “caso confermato”, il “Referente ASL COVID-19” può disporre l’esecuzione del test antigenico rapido nella classe e/o nella scuola/università ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l’esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico / caso confermato presso il drive through appositamente individuato; In alternativa, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020, può applicare ai contatti stretti asintomatici un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso accertato. Qualora nella medesima scuola fossero rinvenuti altri casi confermati di COVID-19, il “Referente ASL COVID-19” trasmetterà opportuna segnalazione al “Referente scolastico COVID-19”, prescrivendo la chiusura del plesso per i 14 gg successivi all’ultimo giorno di frequenza dei casi confermati;

e) in caso di esecuzione diretta del test antigenico rapido, il MMG o l’USCA o l’operatore sanitario del DdP deve:

- far attendere l’alunno nel luogo di esecuzione fino all’esito del test antigenico;

- in caso di esito negativo, comunica verbalmente l’esito del test e indica le modalità per il recupero della documentazione di esito mediante Portale regionale della Salute;

- in caso di esito positivo, ove possibile e ove previsto, effettua contestualmente il test molecolare, provvede al conferimento del tampone molecolare al laboratorio autorizzato e dispone l'isolamento fiduciario a carico del soggetto e la quarantena in caso di presenza di contatti stretti;
- f) l'operatore che prende in carico il soggetto deve assicurare la registrazione dei dati nel sistema informativo regionale, secondo le specifiche istruzioni operative.

10.5. Alunno/operatore scolastico positivo al test per SARS-CoV-2

Se il test antigenico rapido e/o molecolare risulta positivo (come da tabella di questo documento), il soggetto che lo esegue deve segnalarne tempestivamente la positività al "Referente ASL COVID-19" del Dipartimento di Prevenzione ASL territorialmente competente affinché:

- a) sia emesso e registrato nel sistema informativo regionale il relativo provvedimento;
 - b) sia avvertito tempestivamente il MMG/PLS (ove non sia l'esecutore del test) e l'istituto scolastico / Ateneo, anche con sistemi digitali automatici;
 - c) sia avviata la ricerca dei contatti;
 - d) siano disposte le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia".
- Il "Referente scolastico COVID-19/universitario" fornisce tempestivamente al "Referente COVID-19 ASL per l'ambito scolastico e per la medicina di comunità" l'elenco dei compagni di classe e degli insegnanti e degli eventuali altri operatori scolastici / universitari che sono stati a contatto con il soggetto "caso confermato" nelle 48h precedenti l'insorgenza dei sintomi (o l'esecuzione del test nei casi asintomatici).

Contatti stretti in caso di positività dell'alunno

Qualora l'alunno sintomatico non abbia frequentato gli ambienti scolastici nelle 48h precedenti l'insorgenza dei sintomi (o l'esecuzione del test nei casi asintomatici), i compagni di classe non saranno sottoposti ad isolamento fiduciario e continueranno a frequentare la scuola.

In caso contrario si applica quanto previsto ai punti precedenti.

Contatti stretti in caso di positività dell'operatore scolastico

Anche in questi casi, sono da considerarsi contatti stretti di caso accertato gli studenti dell'intera classe o i colleghi operatori - **a più stretto contatto con il caso** - presenti nelle 48 ore precedenti la comparsa della sintomatologia dell'operatore (o l'esecuzione del test nei casi asintomatici). In tal senso è particolarmente importante la valutazione del "Referente ASL Covid-19" circa l'effettiva durata e la tipologia di esposizione da parte dei soggetti a contatto con il caso accertato. L'isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto, previa valutazione da parte del "Referente ASL Covid-19", esclusivamente a seguito di segnalazione di positività da Covid-19; gli stessi contatti saranno sottoposti a test diagnostico antigenico o molecolare (secondo disponibilità), o a provvedimento di quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso accertato, in base alle valutazioni del "Referente ASL Covid-19".

L'isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto, previa valutazione da parte del "Referente COVID-19 ASL per l'ambito scolastico e per la medicina di comunità", esclusivamente a seguito di segnalazione di positività da Covid-19; gli stessi contatti saranno sottoposti a test diagnostico antigenico rapido. In tal senso, gli operatori scolastici che abbiano osservato le corrette misure igieniche (mascherina, distanziamento, igiene delle mani) non sono da considerarsi contatti stretti, salvo diversa valutazione del "Referente COVID-19 ASL per l'ambito scolastico e per la medicina di comunità" in relazione ad effettiva durata e tipologia di esposizione al caso.

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti.

10.6. Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Se il test antigenico rapido e/o molecolare risulta negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, può rientrare in comunità senza alcuna altra formalità, presentando o dimostrando copia dell'esito negativo al test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.

10.7. Alunno/operatore scolastico convivente di un caso accertato

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un "caso confermato" Covid-19 deve intendersi "contatto stretto" e deve osservare la quarantena.

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), **non necessitano di quarantena**, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un "caso confermato".

11. Riammissione in comunità e rilascio attestazioni / certificazioni

11.1. Riammissione in comunità – Regole generali

Come previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot. 0032850 del 12.10.2020 e dalla nota regionale prot. AOO/005/0004747 del 27.10.2020, la riammissione in comunità deve seguire le seguenti linee generali:

Contatti stretti asintomatici

Sono le persone che sono stati in contatto con un soggetto definito "caso Covid-19" (casi con infezione da SARS-CoV-2 così come confermati e identificati dalle autorità sanitarie), devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione e devono aver eseguito il decimo giorno un test antigenico o molecolare che abbia dato esito negativo.

Si ribadisce che non è prevista la quarantena così come non è prevista l'esecuzione di test diagnostici nei "contatti stretti di contatti stretti di caso" (ovvero laddove non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

Casi positivi asintomatici

Si tratta delle persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 (test antigenico rapido confermato da test molecolare o solo test molecolare) le quali possono rientrare in comunità solo dopo aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (**10 giorni + test**).

Casi positivi sintomatici

Si tratta delle persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 (test antigenico rapido confermato da test molecolare o solo test molecolare) le quali possono rientrare in comunità solo dopo aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (**10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test**, non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo).

Casi positivi a lungo termine

Si tratta delle persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2. Queste persone, se manifestano assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi **senza nessun adempimento o certificazione**. Questo criterio potrà comunque essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

11.2. Rientro in comunità – Ambito servizi educativi/scolastico/universitario

L'art. 42 del D.P.R. 1518 del 22 dicembre 1967 disponeva che "l'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso dietro presentazione alla Direzione dell'Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza".

L'art. 1 comma 1 lett. c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 ha previsto che "la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti".

Nelle more che possa essere intrapresa iniziativa legislativa regionale al riguardo, si ritiene che - ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni

sanitarie nel territorio regionale nonché di coerenza con il quadro emergenziale normativo attuale e delle circolari ministeriali emanate a tal riguardo - l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all'articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 - **si deve applicare per assenze di durata superiore ai dieci giorni**, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica.

11.2.1. Assenze per malattia – Scuola dell'infanzia

Dopo l'assenza per malattia **superiore a tre giorni**, la riammissione è consentita previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dal pediatra.

Sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l'opportunità di richiedere / eseguire test diagnostici in considerazione del quadro sintomatologico.

Per assenze **fino a tre giorni per malattia NON Covid-19**, i genitori dovranno presentare l'autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite un modulo di autocertificazione "per il rientro in caso di assenza per patologie **NON Covid19-correlate**", il cui fac-simile è presente in allegato (Allegato 1).

11.2.2. Assenze per malattia – Altri ordini della scuola e università

Poiché la certificazione medica di riammissione verrà rilasciata dai pediatri **solo dopo un'assenza superiore a 10 giorni**, considerata la particolare situazione emergenziale, sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l'opportunità di richiedere / eseguire test diagnostici.

In caso di assenza per motivi di salute ordinari, le famiglie giustificheranno l'assenza tramite il modulo di autocertificazione "per il rientro in caso di assenza per patologie **NON Covid19-correlate**" (Allegato 1).

11.2.3. Assenze per quarantena precauzionale volontaria

Nel caso in cui sia osservato un periodo di quarantena, di durata **fino a 14 giorni**, **per scelta precauzionale individuale o della famiglia**, si dovrà giustificare l'assenza tramite il modulo di autocertificazione per il rientro **in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate** (Allegato 1).

11.2.4. Assenze per motivi diversi dalla malattia

Nell'eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.) relativi a tutti gli ordini dei servizi educativi dell'infanzia, della scuola e dell'università, i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato un modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia, il cui fac-simile è allegato (Allegato 2).

In questo caso, l'alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, **a meno che** la destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste per legge vaccinazioni o, comunque, precauzioni particolari.

11.2.5. Assenza per isolamento domiciliare fiduciario

La riammissione a scuola è **subordinata** al possesso della documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per l'uscita dall'isolamento.

11.2.6. Assenza per positività al SARS-CoV-2

Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di "avvenuta negativizzazione" del tampone molecolare secondo le modalità previste dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione sono condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell'alunno.

Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione.

**Tabella riepilogo
riammissione a scuola**

**ORDINE DI SCUOLA
SERVIZI EDUCATIVI
DELL'INFANZIA**

DURATA ASSENZA

Maggiore di tre giorni

Minore di tre giorni per motivi di salute NO-Covid-19

Quarantena precauzionale volontaria

Motivi di famiglia

COSA SERVE

Certificato pediatra

Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenza (fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni altri ordini di scuola) per motivi di salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1)

Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenze (fino a 14 giorni) per motivi precauzionali dell'individuo e/o della famiglia e, in ogni caso, per motivi di salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1)

Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia non di salute (modello Allegato 2)

**ALTRI ORDINI DI SCUOLA E
UNIVERSITA'**

DURATA ASSENZA

Maggiore di dieci giorni

Minore di dieci giorni per motivi di salute NO-Covid-19

Quarantena precauzionale volontaria

Motivi di famiglia

COSA SERVE

Certificato pediatra/medico di base

Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenza (fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni altri ordini di scuola) per motivi di salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1)

Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenze (fino a 14 giorni) per motivi precauzionali dell'individuo e/o della famiglia e, in ogni caso, per motivi di salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1)

Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia non di salute (modello Allegato 2)

ALLEGATO 1

Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19

(Fac simile)

Al Dirigente del Servizio Educativo/Istituto Scolastico/Ateneo-Facoltà

Oggetto: **Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate.**

(fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni per gli altri ordini di scuola)

Il/la sottoscritto/a _____,

nato/a a _____ (____) il ____/____/____, residente nel comune di _____,

alla via _____ n. _____

Codice Fiscale _____.

In qualità di genitore o tutore di _____ (cognome)
_____ (nome), nato/a a _____ (____)
il ____/____/20____, assente dal ____/____/20____ al ____/____/20____,
(compilare in caso di minore o di soggetto sottoposta a tutela)

DICHIARA

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 DPR n. 445/2000, di avere informato il (barrare la voce attinente)

Pediatra di Famiglia Medico di Medicina Generale

Dr.ssa/Dr. _____ (cognome in stampatello) _____ (nome in stampatello) il/la quale non ha ritenuto necessario sottoporre [lo/la studente/ssa] al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19, in quanto l'assenza deriva da patologie NON Covid19-correlate. Consapevole dell'importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e per la tutela della salute della collettività, **CHIEDO** la riammissione presso il Servizio educativo dell'infanzia/Istituto scolastico/Università.

Data, ____/____/20____

Firma del genitore/tutore o dell'alunno maggiorenne

ALLEGATO 2

Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia

(Fac simile)

Al Dirigente del Servizio Educativo/Istituto Scolastico/Ateneo-Facoltà

Oggetto: **Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia.**

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ (____) il ____/____/____, residente nel comune di _____,
alla via _____ n. _____

Codice Fiscale _____.

In qualità di genitore o tutore di _____ (cognome)
_____ (nome), nato/a a _____ (____)

il ____/____/20____, assente dal ____/____/20____ al ____/____/20____,
(compilare in caso di minore o di soggetto sottoposta a tutela)

DICHIARA

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 DPR n. 445/2000 e consapevole dell'importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e per la tutela della salute della collettività, che [lo/la studente/ssa] può essere riammesso a scuola poiché il periodo di assenza non è dovuto a motivi di salute, ma legato a:

- esigenze familiari (specificare): _____
 per quarantena precauzionale volontaria, senza patologie o sintomatologia Covid correlata.

Dichiaro, altresì, che durante il suddetto periodo [lo/la studente/ssa] non ha presentato sintomi Covid-19 o sintomi simil influenzali.

Data, ____/____/20____

Firma del genitore/tutore o dell'alunno maggiorenne

Tanto per opportuna conoscenza.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rita Augusta PRIMICERI

Rita Augusta